COMUNE DI CARIFE

PROVINCIA DI AVELLINO

Largo Mons. V. Salvatore – C.A.P. 83040 - Tel. 0827 95021 –Fax 0827 95476

Cod. Fisc. 81002670644 – P.I.V.A 00280990649

PEC: comune.carife@asmepec.it – sito Internet: www.comune.carife.av.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60 del Reg.

DATA 17-04-2018

OGGETTO:

SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE di Ariano Irpino nr. 39/2018 - L.M.E./Comune di Carife. Proposizione appello avanti al Tribunale di Benevento

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Signor DI GIORGIO CARMINE nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti i Sigg. Assessori:

DI GIORGIO CARMINE	**SINDACO**	**P**
MANZI ANTONIO	**VICESINDACO**	**P**
ORLANDO EMMA	**ASSESSORE**	**A**

Con la partecipazione del Segretario Signora IORIO PAOLA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 21 gennaio 2015, è stato presentato al Comune di Carife il ricorso tributario acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 3459, proposto dalla Sig.a Lodise Maria Eugenia davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, avverso la determinazione n. 2627 del 16/06/2015, notificata in data 26/05/2015, afferente "l'accertamento di occupazione abusiva temporanea di suolo pubblico effettuata dalla ricorrente;

- il Servizio Tributi ha operato sotto il profilo dell'iter procedimentale e sostanziale sulla base del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

- ritenendo sussistenti argomentazioni difensive da far valere in giudizio a salvaguardia dei provvedimenti impugnati la Giunta Comunale, con delibera nr. 77 del 25/08/2015 ha deliberato la costituzione in giudizio dell''ente, nominando difensore l'Avv.to Ciriaco Martino del Foro di Benevento;

Dato atto che:

- con ricorso in riassunzione, a seguito di dichiarazione di incompetenza per materia della Commissione Tributaria di Avellino, parte ricorrente evocava in giudizio, innanzi al giudice di Pace di Ariano Irpino, il comune di Carife, al fine di far dichiarare l'annullamento della determina comunale nr. 2627 del 16.06.2015;

- il giudice di Pace di Ariano Irpino, con sentenza nr. 39/2018, Nr. Reg. Gen. 257/2016, definitivamente decidendo sull'eccepito difetto di incompetenza per materia dell''adito giudice di pace, ha dichiarato la propria incompetenza per materia essendo competente il Tribunale di Benevento, compensando interamente tra le parti le spese di lite;

Dato atto che in materia di spese processuali la compensazione totale o parziale tra le parti è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza atteso il tenore dell'art. 92, secondo comma cpc.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5235 del 01/03/2013, nel ribadire il su espresso principio ha altresì precisato che l'obbligo per il giudice di merito di indicare esplicitamente, come previsto dall'art. 92 cpc, comma 2, i giusti motivi (diversi dalla reciproca soccombenza) comportanti la compensazione delle spese, non può ritenersi assolto ove egli effettui generici riferimenti alla tipologia del procedimento, alle particolari disposizioni che lo regolano o alla natura delle questioni trattate o, ancora, alla limitata attività difensiva svolta. È necessario che il giudice esponga, in modo chiaro l'indicazione delle specifiche circostanze o concreti aspetti della controversia che hanno determinato la detta compensazione in relazione alla presenza dei gravi ed eccezionali ragioni.

Atteso che la compensazione disposta dal Giudice di Pace nella richiamata sentenza nr. 39/2018 non è sorretta da una specifica ed adeguata motivazione, e non si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese;

Ritenuto di proporre appello alla citata sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino nr. 39/2018, relativamente alla compensazione per intero tra le parti delle spese di lite, per inosservanza da parte del giudice degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, il Responsabile del Settore Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica e il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di proporre appello avverso la citata sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino nr. 39/2018, relativamente alla compensazione per intero tra le parti delle spese di lite, per la non applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile;
2) di incaricare l'Avv.to Ciriaco Martino, già difensore dell'ente nel giudizio in parola, demandano al responsabile del Settore Amministrativo gli adempimenti conseguenti;
3) di assegnare al responsabile del Settore Amministrativo le risorse pari ad € 1.000,00 per l'affidamento dell'incarico;
4) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica e contabile *
(Art. 49, comma 1 del D.lgs 18-08-2000 n. 267)

Articolo 49 *(1)*

Pareri dei responsabili dei servizi.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.»;

(1) articolo così sostituito da art. 3, comma 1, lett. b) DL 10.10.2012, n. 174

Sulla proposta di deliberazione da sottoporsi :

Alla Giunta comunale

OGGETTO: Sentenza del Giudice di Pace di Ariano Irpino nr. 39/2018 – L.M.E./Comune di Carife. Proposizione appello avanti al Tribunale di Benevento.

Si esprime il seguente parere da parte del:

X Responsabile della regolarità tecnica

X Responsabile della regolarità contabile

FAVOREVOLE

Dichiarano, altresì, ai sensi del P.T.P.C. 2017/2019, approvato con Deliberazione di G.C. n. 12 del 30.01.2018, l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Paola Iorio

COMUNE DI CARIFE * Provincia di Avellino *

Il Responsabile del Settore E.F.
Rag. Giuseppina Consorti

**** da allegarsi al verbale di deliberazione***

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to DI GIORGIO CARMINE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to IORIO PAOLA

Prot. Nr. 268 /ALBO
Si attesta che la presente deliberazione è stata oggi affissa all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per giorni 15.

Dalla Residenza Municipale lì, 30-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to IORIO PAOLA

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale lì, 30 MAG. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Iorio Paola

COMUNE DI CARIFE
Provincia di Avellino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio

ATTESTA

X CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17-04-2018
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Municipale lì, 18-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to IORIO PAOLA